

Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 05-06-2014, n. 12657

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA CIVILE  
SOTTOSEZIONE 1

ha pronunciato la seguente:

**ordinanza**

sul ricorso 25916-2012 proposto da:

NICA SRL (OMISSIS) in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore,

- **ricorrente** -

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO INDUSTRIE M. SPA

- **controricorrente** -

e contro

FALLIMENTO N. SRL;

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 16/2012 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI del 28.9.2012, depositata il L. 3/10/2012;

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

La Corte, rilevato che sul ricorso n. 25916/12 proposto dalla N. srl nei confronti del Fallimento N. srl e fallimento Industrie M. spa il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., la relazione che segue.

"Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, osserva quanto segue.

La N. srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari n. 16/12 con cui veniva respinto il reclamo da essa proposto avverso la sentenza n. 107/11 emessa dal tribunale di Cagliari che ne aveva dichiarato il fallimento. IL FALLIMENTO Industrie M. spa ha resistito con controricorso, non ha svolto attività difensiva il fallimento N. srl.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente contesta la legittimazione attiva del fallimento Industrie M. a proporre istanza di fallimento in quanto il credito da esso vantato era contestato ed oggetto di opposizione a decreto ingiuntivo.

Con il secondo ed il terzo motivo contesta sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale la sussistenza dello stato d'insolvenza.

Con il quanto motivo contesta la ritenuta regolarità della notifica della istanza di fallimento.

Il primo motivo appare manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha definitivamente chiarito che la L. Fall., art. 6, laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, nè l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante. (Cass sez un 1521/13).

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi si rivelano inammissibili prima ancora che manifestamente infondati.

La ricorrente lamenta la mancata valutazione da parte della Corte d'appello di una copiosa documentazione in atti.

A seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, la nuova previsione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, oltre a richiedere la "specifica" indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale puntuale indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità, con la conseguenza che, in caso di omissione di tale adempimento, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. (Cass 20535/09; Cass sez un 7161/10).

Nel caso di specie, la ricorrente non dice dove la detta documentazione sia rinvenibile tra gli atti della fase di merito nè risulta avere prodotto i detti documenti in sede di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

La Corte d'appello ha dato atto che la notifica della istanza di fallimento risulta avvenuta tramite ritiro del plico presso l'ufficio postale dal destinatario o da un suo delegato come attestato dall'avviso di ricevimento facente fede fino a querela di falso.

Tale affermazione risulta del tutto corretta sotto il profilo giuridico.

Invero la censura che la società ricorrente muove a tale motivazione, consistente nel fatto che la firma apposta sull'avviso di ricevimento non sarebbe quella dell'amministratrice o di un suo delegato per cui non sarebbe stato rispettato la L. n. 890 del 1982, art. 7 è del tutto infondata. Nel caso di specie, essendo la notifica avvenuta presso l'Ufficio postale, trova applicazione l'art. 8, comma 5, della medesima legge secondo cui, qualora il destinatario o un suo incaricato provvede al ritiro dell'avviso durante il periodo di giacenza, l'ufficiale postale lo dichiara sull'avviso di ricevimento che viene datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato.

E' quanto di fatto avvenuto e l'attestazione dell'Ufficiale postale fa fede fino a querela di falso mentre, come già affermato da questa Corte, sono irrilevanti le eventuali omissioni imputabili all'agente postale nella fase precedente il deposito. (Cass 3499/12).

Le generiche contestazioni della società ricorrente, prive di ogni riscontro, non possono pertanto trovare accoglimento. Il ricorso appare in conclusione suscettibile di trattazione in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all'art. 375 c.p.c..

**PQM**

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Roma 27.12.13.

Il Cons relatore.

Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore del fallimento Industrie M. spa come da dispositivo; nulla per le spese riguardo il fallimento N. srl non costituitosi.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del fallimento Industrie M. spa liquidate in Euro 5000,00 oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre spese forfettarie 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2014

EX PARTE CREDITORIS